

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 30/07/2024

\FATTO

Il ricorrente, con riferimento a un finanziamento mediante delegazione di pagamento stipulato il 26/01/2018 - rimborsato anticipatamente nel 2021 in corrispondenza della rata n. 46 di complessive 108 - insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro per vedere accolta la richiesta di rimborso di oneri versati e non goduti per €706,01, oltre interessi dal reclamo e refusione di spese legali (€200,00) peraltro non esplicitamente richieste in sede di reclamo. Inoltre, si richiede la restituzione delle quote non dovute o eventualmente versate in fase successiva all'estinzione.

Nel merito della richiesta, l'intermediario resistente eccepisce che:

- gli unici costi accessori al credito sono rappresentati dalle spese di istruttoria e dagli oneri di distribuzione, pattuiti come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito;
- la scelta pattizia è stata effettuata sia in conformità alla normativa primaria e secondaria all'epoca vigente, sia per la specifica natura di detti costi;
- le spese di istruttoria non sono parte del costo totale del credito e, dunque, non rientra tra i costi indicati dall'art. 125-sexies del TUB come rimborsabili, trattandosi di un costo

attinente esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto;

- in caso di condanna al rimborso dei costi di distribuzione, verrebbe attribuita un'obbligazione priva di giustificazione, dal momento che non si tratta di un beneficio di sua diretta pertinenza.

Ritiene, quindi, infondate le domande formulate anche alla luce del superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 555 del 9 febbraio 2023, avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE.

L'intermediario conferma che le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito del ricorrente per presunte rate mensili versate in eccedenza, evidenziando altresì che non è stata prodotta documentazione volta a provare il contrario, limitandosi a formulare una generica e strumentale domanda. Infine, parte resistente si oppone alla richiesta avversaria di condanna al pagamento delle spese di lite.

DIRITTO

La domanda attiene al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali calcolati secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Poiché il contratto è stato stipulato nel 2018, ad esso si continuava ad applicare l'articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie ad esso collegate vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. L'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni *bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125-sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Come è ormai ampiamente noto, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sopra richiamata disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato (Par. 9.5) che la sentenza c.d. Lexitor ha ispirato un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato (Par 12.4) che "*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor,*

sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, è stato chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con riferimento alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione, l'intermediario nelle controdeduzioni sembrerebbe far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, per poi concludere unicamente per il rigetto della domanda nel merito. A tale proposito, il Collegio ha rilevato che l'intermediario ha gestito direttamente l'estinzione del finanziamento e riscosso il debito residuo e richiama il principio, affermato dal Collegio di coordinamento (decisione n. 6816 del 27/03/2018) e ripreso dai collegi territoriali, in base al quale la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB, con la conseguenza che il soggetto tenuto alla restituzione è l'accipiens del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha riscosso l'intero importo calcolato.

Per quanto sopra rilevato l'ammontare da riconoscere al ricorrente nella fattispecie in esame è quella di cui al seguente prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	108	rate scadute	46	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	62	TAN	3,20%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	34,51%						
Spese di Istruttoria				500,00 €	Up front	Curva degli interessi	172,55 €		172,55 €
Oneri di distribuzione				730,00 €	Up front	Curva degli interessi	251,92 €		251,92 €
Commissioni di gestione pratica				1.187,15 €	Recurring	Pro rata temporis	681,51 €	681,51 €	0,00 €
Totale									424,47 €

Infine, il ricorrente richiede genericamente, senza alcuna evidenza probatoria, il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario, il quale, nel riscontro al reclamo, ha chiarito la loro assenza.

Il rimborso delle spese di assistenza professionale non è stato richiesto in sede di

reclamo.

Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al rimborso degli importi di cui alla tabella sopra riportata, per un totale di €424,47, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 424,47, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI